REGOLAMENTO (CE) N. 1090/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e il regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 [4], stabilisce alcune modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione in applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92; che ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 possono essere fissate mediante gara;

considerando che, a causa delle modifiche intervenute nel regime di sostegno per i cereali in seguito all'adesione della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, è stato necessario introdurre misure transitorie che consentono il pagamento di restituzioni all'esportazione per l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia ed esportata da questi due paesi, nell'intento di garantire che possano continuare le esportazioni tradizionali di avena; che occorre indire una gara per tali restituzioni, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono definite dal regolamento (CEE) n. 1533/93; che fra gli obblighi che incombono al concorrente vi è quello di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1533/93.

2. L'aggiudicazione riguarda l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia in tutti i paesi terzi.

3. La gara è aperta fino al 30 maggio 1996. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se:

a) l'avena alla quale l'offerta si riferisce è stata prodotta in Finlandia e in Svezia;

b) è corredata da un impegno del concorrente di esportare l'avena dalla Finlandia o dalla Svezia;

c) si riferisce ad un quantitativo di almeno 1 000 t;

d) è presentata all'organismo d'intervento finlandese o svedese, a seconda del caso.

Qualora l'impegno di cui alla lettera b) non venga rispettato, la cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione [5] verrà incamerata, salvo in caso di forza maggiore.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1533/93 ammonta a 12 ECU/t.

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.
[4] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.
[5] GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1] i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione [2], i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Tuttavia, i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 possono essere utilizzati soltanto a partire da questa data.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 oppure,

— di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 6

Le offerte devono essere trasmesse alla Commissione dagli Stati membri al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri di telex o di telefax menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di avena verso qualsiasi paese terzo

[Regolamento (CE) n. 1090/95]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI (C-1), Mercato esterno]:

— telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (Caratteri greci)

— telefax: — 295 25 15
— 296 49 56.